

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, COLUCCI FRANCESCO, D'ADDARIO, AMODEO,
CAVICCHIOLI, CERUTTI, SALERNO, FERRARINI, LO-
DIGIANI, BREDA, ARTIOLI, BUFFONI, ANIASI**

Presentata il 30 gennaio 1990

**Ulteriori obblighi per gli edifici pubblici o aperti
al pubblico in materia di barriere architettoniche**

ONOREVOLI COLLEGI! — Nonostante che il comma 20 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) avesse stabilito che non potevano essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non fossero conformi alle disposizioni del regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; nonostante che il comma 21 dell'articolo 32 della stessa legge n. 41 del 1986 pre-

vedesse l'adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche, entro un anno dalla sua entrata in vigore, negli edifici pubblici già esistenti, procedono troppo a rilento le opere di adattamento per l'accessibilità di una persona con difficoltà motorie, si tratti di un anziano o di una donna incinta, di un disabile o di una mamma con un passeggino, di un infortunato temporaneo o di un cardiopatico.

Per queste ragioni si propone alla Camera di approvare l'ulteriore normativa contenuta nella seguente proposta, che consta di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelli aperti al pubblico, che a causa della rilevante presenza all'interno o all'esterno di barriere architettoniche non consentono a tutti i cittadini di fruire degli stessi, attraverso una facile accessibilità e visitabilità, secondo le prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989, emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere resi accessibili e visitabili da tutti adottando gli opportuni accorgimenti tecnici.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, gli edifici che non siano stati adeguati a quanto previsto dal medesimo comma 1, sono utilizzati per altre destinazioni d'uso relativamente alle quali non è prevista l'apertura al pubblico. È fatta eccezione per gli edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui le opere di adeguamento per l'accessibilità e visitabilità per tutti, non possano essere realizzate senza serio pregiudizio del bene tutelato.

3. In ogni caso, la mancata applicazione della presente legge deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le soluzioni tecniche alternative prese in esame in fase proget-

tuale e descritte tramite specifici elaborati.

4. Ove si verifichi l'impedimento di cui al comma 2 è obbligatorio per la pubblica amministrazione dotarsi di un nuovo spazio edificato, accessibile e visibile da tutti, ove collocare tutte le funzioni svolte nell'edificio non adeguabile.